

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 332)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(FERRARI AGGRADI)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUSSO)

e col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(DE LUCA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1968

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 20 luglio 1967

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato è un ente dotato di personalità giuridica internazionale; ciò risulta dai suoi atti costitutivi (Statuto organico del 31 marzo 1926 e nuovo Statuto del 15 marzo 1940), che espressamente dichiarano che l'Istituto è

fondato sull'adesione dei Governi partecipanti, e dalle norme italiane che hanno ratificato detti atti (regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220 e legge 14 aprile 1957, n. 364). Nella relazione al Parlamento sul disegno di legge per l'adesione del Governo italiano allo Statuto organico del 1940 si

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge testualmente: « Nell'articolo 2 dello Statuto si afferma che l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato è basato sull'adesione dei Governi approvata dai Parlamenti, per cui assume un valore giuridico chiaro e preciso e quindi, secondo i principi del diritto internazionale, l'Istituto assume forma e sostanza di persona giuridica internazionale ». Tale carattere di persona giuridica internazionale è d'altronde confermato dall'istituzione, prevista dallo stesso Statuto, di un tribunale amministrativo al quale è devoluta la competenza esclusiva a giudicare sulla vertenza fra l'Istituto ed i suoi dipendenti e aventi causa. Ulteriore conferma si ha nel formale riconoscimento dell'Istituto come « organisation intergouvernemental » da parte delle Nazioni Unite, delle agenzie specializzate e di altre organizzazioni della stessa natura, con le quali l'Istituto ha stipulato accordi di collaborazione su un piede di parità.

Sulla base di questa qualificazione giuridica della personalità dell'Istituto, il Governo italiano, che ne è stato il promotore e sul cui territorio l'organizzazione ha la propria sede, ha sempre riconosciuto di fatto all'Istituto, per oltre un quarantennio, i privilegi e le prerogative che sono proprie delle persone giuridiche internazionali: immunità di giurisdizione, inviolabilità della sede, esenzione da qualsiasi onere tributario sui redditi e sul patrimonio dell'organizzazione.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, è stata ravvisata l'opportunità di regolare con un preciso accordo di sede i rapporti tra il Governo italiano e l'Istituto in attuazione di una disposizione dello Statuto secondo la quale i privilegi e le immunità di cui beneficeranno l'Istituto, i suoi agenti e funzionari saranno definiti in accordi da stipularsi con i Governi partecipanti.

Concluse le trattative, il 20 luglio 1967 è stato sottoscritto l'accordo di sede che viene sottoposto all'approvazione del Parlamento.

Gli articoli 1 e 2 dell'accordo riconfermano: il diritto dell'Istituto di disporre, per i propri servizi, della sede assegnata dal Go-

verno italiano, con regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1285, nello stabile demaniale costituito dal palazzo Aldobrandini; l'immunità dei suoi beni da requisizioni, espropriazioni, sequestri ed atti esecutivi — questi ultimi con una eccezione agli atti esecutivi relativi a rapporti sottoposti alla giurisdizione italiana — e l'inviolabilità dei locali, archivi e documenti di sua pertinenza.

L'articolo 3 riconosce all'organizzazione l'esenzione da imposte dirette relativamente ai beni destinati all'esercizio delle sue funzioni e la parificazione alle Amministrazioni dello Stato agli effetti delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e gli consente la importazione in esenzione da diritti doganali del materiale scientifico e culturale e delle attrezzature d'ufficio. Si rileva, a tale proposito, che la biblioteca dell'Istituto, ricca di oltre 170.000 volumi è uno dei centri di documentazione giuridica più importanti in Europa e nel mondo ed è largamente utilizzata da studiosi, funzionari statali e diplomatici esteri.

Gli articoli 4 e 5 assicurano all'Istituto quelle agevolazioni finanziarie e valutarie e quello speciale trattamento per le comunicazioni ufficiali che sono comunemente accordati a tutti gli enti internazionali aventi sede in Italia.

Nei confronti dei rappresentanti dei Governi membri e degli agenti dell'Istituto (sotto quest'ultima denominazione si intende comprendere i titolari dei componenti degli organi dell'Istituto che non hanno veste di funzionari) vengono estesi quei privilegi e immunità che sono universalmente riconosciuti dalla prassi internazionale a persone trovantisi in analoghe situazioni. Disposizioni identiche si trovano in numerosi accordi di sede conclusi tra il Governo italiano ed organismi internazionali stabiliti sul suo territorio.

L'articolo 7, dopo aver riconosciuto ai funzionari dell'Istituto, appartenenti alle categorie che saranno determinate dal Presidente, d'accordo con il Ministero degli affari esteri, il godimento della immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nella loro qualifica ufficiale e nei limiti delle loro fun-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni — conformemente alla prassi internazionale — viene a limitare l'esenzione fiscale per gli emolumenti ed indennità loro versati dall'Istituto, ai soli funzionari che non siano di nazionalità italiana e non abbiano la propria residenza abituale in Italia da data anteriore a quella di fondazione dell'Istituto. Restano pertanto esclusi dall'esenzione i funzionari di nazionalità italiana.

Lo stesso articolo prevede, infine, il diritto e il dovere dell'Istituto di rinunciare alle immunità e ai privilegi sopra menzionati nei confronti di qualsiasi funzionario

nei casi in cui, a suo giudizio, detta immunità ostacoli il corso della giustizia e possa essere rimossa senza arrecare pregiudizio agli interessi dell'Istituto.

Nel suo complesso l'accordo è conforme ai principi del diritto internazionale ed alla prassi seguita in casi analoghi; sotto certi aspetti esso può considerarsi più restrittivo rispetto ad altri precedenti accordi di sede conclusi dal Governo italiano.

L'Istituto, per la sua lunga e gloriosa tradizione merita di veder consacrate con un atto formale le prerogative che gli derivano dalla sua natura giuridica.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È approvato l'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 20 luglio 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'Accordo stesso.

ALLEGATO

ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER
L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ
DELL'ISTITUTO

Il Governo italiano e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT);
Considerato che l'articolo 2 dello Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione
del diritto privato del 15 marzo 1940, con i successivi emendamenti, prevede che i privilegi e le im-
munità dell'Istituto, e dei suoi agenti e funzionari trovino la loro definizione con accordi da stipularsi
con i Governi partecipanti;

Hanno convenuto che i privilegi e le immunità di cui al suddetto articolo 2 dello Statuto organico
sopra richiamato debbano intendersi definiti nel modo seguente:

Articolo 1

SEDE

1. La Sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato è stabilita nel Palazzo
Aldobrandini in Roma ad esso assegnato.

2. Il Governo italiano non può, senza il concorso del Consiglio di direzione dell'Istituto, destinare
neppure parzialmente ad altro uso la sede anzidetta.

Articolo 2

BENI, LOCALI ED ARCHIVI

1. I beni dell'Istituto direttamente destinati al perseguimento dei propri fini istituzionali, sono
esenti da requisizioni, espropriazioni, sequestri ed atti esecutivi, salvo che si tratti di atti esecutivi
relativi a rapporti sottoposti alla giurisdizione italiana.

2. I locali e gli archivi dell'Istituto, ed in genere tutti i documenti che gli appartengono o che
sono in suo possesso, sono inviolabili.

Articolo 3

AGEVOLAZIONI FISCALI

1. L'Istituto ed i suoi beni destinati all'esercizio delle sue funzioni sono esenti da qualsiasi im-
posta diretta.

2. L'Istituto è parificato alle Amministrazioni statali italiane agli effetti delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari.

3. Il materiale scientifico e culturale (libri, riviste, giornali, manoscritti e documenti vari), il
materiale e le attrezzature di ufficio importati dall'Istituto per usi inerenti ai suoi fini ufficiali, ivi
compreso il materiale destinato ad usi inerenti agli stessi fini, inviati all'Istituto da Governi o da Enti
a titolo gratuito o di contribuzione sono esenti da diritti doganali e da gravami relativi all'importazione.
Detto materiale non potrà essere alienato nel territorio della Repubblica italiana se non alle condizioni
stabilite dalle competenti Autorità italiane.

Articolo 4

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE E VALUTARIE

1. Il Governo italiano agevola l'Istituto nelle operazioni di cambio attinenti alle esigenze delle sue funzioni e dà il suo appoggio affinché esso effettui le dette operazioni alle migliori condizioni.

2. L'Istituto è autorizzato a ricevere sovvenzioni dagli Stati membri nella moneta legale degli Stati stessi ed a depositarle ed utilizzarle per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia nel territorio dello Stato sovventore sia in quello di altro Stato, senza obbligo di cessione o di denuncia della relativa valuta alle autorità italiane.

Articolo 5

COMUNICAZIONI

L'Istituto gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi altro Stato o Rappresentanza estera in Italia, per quanto concerne la precedenza e le tariffe postali, telegrafiche, radiotelegrafiche e telefoniche.

Articolo 6

PRIVILEGI ED IMMUNITÀ DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI E AGENTI

1. I rappresentanti dei Governi partecipanti, i rappresentanti di Istituti o Organizzazioni internazionali che prendono parte alle riunioni convocate dall'Istituto e gli agenti dell'Istituto stesso, godono dei seguenti privilegi e immunità:

- a) immunità dalla giurisdizione per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio della loro qualifica ufficiale, comprese le parole e gli scritti;
- b) esenzione per essi e per i congiunti dalle misure restrittive relative all'immigrazione e dalle altre formalità prescritte per gli stranieri;
- c) facilitazioni, per quanto concerne le restrizioni monetarie e di cambio ed i loro bagagli personali, pari a quelle accordate ai rappresentanti di Governi esteri in missione temporanea ufficiale.

2. Ai fini del presente articolo sono considerati agenti: il Presidente dell'Istituto, il Segretario Generale, i membri del Consiglio di Direzione o i loro delegati, i membri del Tribunale amministrativo nonché i delegati permanenti dell'Istituto presso le altre Organizzazioni internazionali.

I nomi degli agenti verranno segnalati dal Presidente dell'Istituto al Ministero degli Affari esteri.

Articolo 7

PRIVILEGI ED IMMUNITÀ DEI FUNZIONARI

1. I funzionari dell'Istituto godono nel territorio della Repubblica italiana dei seguenti privilegi ed immunità:

- a) immunità dalla giurisdizione per gli atti compiuti nella loro qualifica ufficiale e nei limiti delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti;
- b) esenzione — per i funzionari che non siano di nazionalità italiana e non abbiano la loro residenza abituale in Italia da data anteriore a quella della funzione dell'Istituto — da ogni imposta diretta erariale o di enti locali sugli stipendi, emolumenti ed indennità che siano loro versati a titolo di remunerazione dall'Istituto;

c) diritto, per i funzionari che non siano di nazionalità italiana, di importare in franchigia dai diritti doganali ed esenti da ogni altra restrizione, il mobilio e gli effetti personali purché l'importazione avvenga entro un anno dalla data della loro immissione in funzione all'Istituto, e di esportare detti oggetti alle medesime condizioni al momento della loro partenza definitiva.

2. Le categorie dei funzionari dell'Istituto ai quali sono applicati i privilegi e le immunità previste dal presente articolo saranno determinate dal Presidente dell'Istituto, d'accordo con il Ministero degli Affari esteri.

3. I privilegi e le immunità di cui sopra sono concessi ai funzionari nel solo interesse dell'Istituto e non a beneficio personale dei medesimi.

L'Istituto avrà quindi il diritto ed il dovere di rinunciare alle immunità nei confronti di qualsiasi funzionario nei casi in cui, a suo giudizio, detta immunità ostacoli il corso della giustizia e possa essere rimossa senza arrecar pregiudizio agli interessi dell'Istituto.

Articolo 8

Agli agenti ed ai funzionari indicati negli articoli 6 e 7 verrà rilasciata una carta speciale con l'indicazione della qualifica ufficiale e l'attestazione che essi godono, rispettivamente, dei privilegi e delle immunità specificate in detti articoli.

Articolo 9

Il presente Accordo entrerà in vigore quindici giorni dopo che il Governo italiano avrà notificato all'Istituto che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tal fine dall'ordinamento italiano.

Fatto a Roma il 20 luglio 1967, in duplice esemplare.

Per il Governo Italiano

FANFANI

*Per l'Istituto Internazionale per
l'Unificazione del Diritto Privato*

ERNESTO EULA